



COMUNE DI USINI

Provincia di Sassari

VIA RISORGIMENTO N° 70 - 07049 USINI - TEL. 079/3817000 - FAX 079/380699

SETTORE

SERVIZI SOCIO - CULTURALI

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Art. 21 Legge Regionale n. 17 del 17 maggio 1999)

^^^^

ADOZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE

^^^^

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE ALLO SPORT

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.3 del 29.01.2016

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla Legge Regionale 17/05/1999 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, nonché quelli finanziati dalle L.R. 36/89 e 36/78.

Disciplina, altresì, l'adozione dei criteri per la concessione dei contributi alle Associazioni/Società Sportive e il funzionamento della Commissione Comunale Allo Sport.

Il Comune di Usini persegue l'obiettivo della concreta realizzazione di una politica sociale attraverso lo Sport al fine di garantire una partecipazione organizzata che abbia come scopo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali e il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.

Lo Sport, oltre a migliorare la salute dei cittadini, ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo (Libro bianco dello Sport 2007 – Commissione Europea).

Per sostenere i propri obiettivi, l'Amministrazione Comunale si avvale dell'apporto delle Associazioni/Società Sportive a carattere dilettantistico che operano nel territorio ed intende incentivare la loro attività in ossequio a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 17/99, in particolare dall'art. 23, erogando contributi economici.

Art. 2

Uso e classificazione impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni Sportive riconosciute dal "C.O.N.I.", degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale attualmente in essere vengono classificati come segue:

IMPIANTI COPERTI

STRUTTURA	UBICAZIONE
– Palazzetto dello Sport "Sa Maja"	Via IX Maggio
– Palestra annessa alla scuola media "Grazia Deledda"	Via San Giorgio
– Palestra annessa alla scuola elementare	Via Paganini

IMPIANTI SCOPERTI

STRUTTURA	UBICAZIONE
– Campo sportivo "Peppino SAU"	Via del Vermentino
– Campo polivalente	Via Falcone

Gli inserimenti di nuovi impianti o di impianti esistenti da classificare avverranno con ulteriore provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 3

Tipologia Gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione Comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in particolare per:

▪ **Gestione diretta**

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici.

▪ **Gestione mista**

Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale istituito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/99.

▪ **Gestione convenzionata**

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni.

La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuate mediante procedura ad evidenza pubblica, in osservanza, dove applicabili, delle norme dettate dal D. Lgs. 163/2006.

La scelta della tipologia gestionale diversa da quella diretta è effettuata dalla Giunta comunale.

Art. 4

Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- la Giunta Comunale sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:
 - provvede alla programmazione sotto il profilo operativo degli impianti e impartisce direttive ai Responsabili del settore socio culturale e tecnico;
 - definisce le tariffe massime per l'utilizzo degli impianti sportivi che saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
 - aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
 - individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.
- i Responsabili dei competenti settori dell'Amministrazione Comunale, individuati nel Responsabile del settore socio-culturale e tecnico, svolgono rispettivamente le seguenti funzioni:
 - a) Responsabile del settore socio- culturale:

- provvede ad esperire tutte le procedure necessarie per l’assegnazione in concessione d’uso degli impianti sportivi comunali secondo le modalità indicate dall’Organo Esecutivo;
- esercita un’azione di controllo relativamente alle entrate derivanti dal pagamento dei canoni e ogni altro onere a carico dei concessionari;
- stipula il Contratto di Concessione con il Concessionario;
- procede con cadenza trimestrale al monitoraggio sull’andamento della Concessione.

b) Responsabile del settore tecnico:

- cura la manutenzione straordinaria dell’impianto;
- dà attuazione a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, anche con l’eventuale redazione di “D.U.V.R.I.”;
- indica l’elenco della documentazione da predisporre dal soggetto gestore al momento dell’affidamento dell’impianto;
- verifica la presenza ed eventualmente la predisposizione di un piano di sicurezza specifico dell’impianto;
- svolge funzioni di consulenza relativamente all’autorizzazione della concessione dell’impianto, certificandone l’idoneità.

Art. 5

Pubblicità sulla modalità d’uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l’assegnazione, l’eventuale diniego, i tariffari, gli orari d’uso, le manifestazioni, le gare e quant’altro riguarda l’utilizzo degli impianti, deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Art. 6

Gestione diretta

Qualora l’impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall’Amministrazione Comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell’anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all’Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno in riferimento alla stagione successiva, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché delle manifestazioni collaterali da indire nel corso dell’anno.

Le domande pervenute oltre la scadenza di cui al precedente comma, verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario d’utilizzo e accolte in quanto compatibili con esso.

Il responsabile del servizio socio - culturale esamina le domande, in base ai criteri di cui al successivo art. 7, assegna con provvedimento di concessione gli spazi a disposizione nei vari impianti sportivi comunali con indicati i giorni, il monte ore e le fasce orarie di utilizzo per ciascun soggetto.

La richiesta di eventuali variazioni temporanee deve pervenire, di norma, con almeno quindici giorni di anticipo.

I concessionari devono utilizzare gli impianti esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata e possono consentire l’uso anche parziale degli impianti a terzi mediante la stipula di apposita convenzione nel rispetto delle tariffe di utilizzo approvate dalla Giunta Comunale. E’ pertanto assolutamente vietato consentire l’uso anche parziale degli impianti a terzi in altre forme e/o titoli.

Copia della Convenzione sottoscritta fra le parti dovrà essere consegnata, con allegato il calendario delle attività, all'ufficio servizi socio- culturali del Comune di Usini.

I concessionari devono provvedere all'individuazione e alla nomina di un proprio responsabile della sicurezza, dotare l'impianto del defibrillatore semiautomatico (DAE o AED) e di personale adeguatamente formato durante le partite e gli allenamenti (*così come disposto dal "Decreto Balduzzi" del 24 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Anno 154 – n. 169 – datata 20 luglio 2013 – "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita*).

Art. 7

Pianificazione attività

Nel caso in cui presentino richiesta di utilizzo dello stesso impianto Società/Associazioni sportive in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, ma che non hanno presentato richiesta entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come specificato al precedente art. 6, l'Amministrazione Comunale, valutata la richiesta e la disponibilità dei locali, potrà comunque, motivatamente concedere l'impianto alle condizioni di cui al Regolamento e stipulando apposita convenzione.

Art. 8

Tipologia concessione

Gli impianti possono essere dati in uso per:

- 1) manifestazioni sportive;
- 2) allenamenti, campionati, attività temporanee e corsi;
- 3) manifestazioni di carattere diverso (congressi, convegni, mostre, spettacoli ecc.).

Le manifestazioni di cui al punto 3) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti 1) e 2). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento della Giunta Comunale di approvazione del tariffario.

Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito per Legge.

Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola, per i propri gruppi sportivi, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.

Per le manifestazioni sportive di carattere eccezionale, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta d'immagine e di pubblicità sul Comune, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.

Art. 10

Criteri per l'assegnazione ai soggetti utilizzatori

I criteri per l'assegnazione degli impianti sportivi vengono determinati, a seconda della tipologia

dell'impianto, come segue:

▪ **Campo Sportivo "Peppino Sau", Palazzetto dello Sport "Sa Maja" e Campo Polivalente "S. Croce"**

Per la concessione di questi impianti si procederà mediante procedura ad evidenza pubblica alle condizioni di cui ai successivi artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 e secondo le prescrizioni indicate nel Bando.

Potranno partecipare alla procedura:

- le Federazioni sportive riconosciute dal "C.O.N.I.";
- gli Enti di promozione sportiva;
- le Associazioni e Società sportive iscritte all'Albo comunale;
- le Società e cooperative di servizi per attività sportive, amatoriali, culturali, formative e ricreative.

▪ **Palestre comunali scuola primaria e scuola media inferiore**

Per la concessione delle palestre comunali si procederà all'accoglimento di tutte le richieste da parte di Associazioni/Società Sportive che svolgono o intendano svolgere attività sportiva di qualsiasi disciplina.

Le istanze dovranno pervenire all'ufficio servizi socio-culturali entro il 30 giugno di ciascun anno per la stagione sportiva successiva.

Potranno essere accolte anche istanze pervenute oltre il 30 giugno, compatibilmente con gli spazi disponibili.

La concessione degli impianti verrà effettuata anche per domande pervenute fuori termine o in caso di procedura deserta. In tal caso, per la concessione del Campo Sportivo, Palazzetto dello Sport e Campo Polivalente, si procederà secondo i seguenti criteri di priorità elencati nell'ordine:

- 1) associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni riconosciute dal "C.O.N.I.", operanti nel territorio, con attività agonistica di campionati federali e promozionali giovanili della Federazione provinciale di appartenenza e/o con organizzazione di fasi comunali dei Giochi della Gioventù;
- 2) associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni riconosciute dal "C.O.N.I.", operanti nel territorio, con attività federale non identificata in regolari campionati;
- 3) associazioni, società o gruppi sportivi aderenti ad Enti di promozione sportiva legalmente riconosciuti, operanti nel territorio comunale, con attività agonistica di lega;
- 4) associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a Federazioni riconosciute dal "C.O.N.I.", operanti nel territorio, con attività agonistica federale che abbiano in gestione annua un impianto sportivo comunale specifico;
- 5) tutte le realtà associative, senza fini di lucro, iscritte all'Albo Comunale previsto dall'art. 10 della L.R. 17/99, non già identificate ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) che perseguano finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale;
- 6) privati o gruppi non costituiti in società.

Nel caso di più richieste di società o gruppi sportivi rientranti nello stesso ordine di priorità sopraelencati, la scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto, tenendo prioritariamente conto dei seguenti ulteriori criteri:

1. anni di attività del sodalizio;
2. livello campionati cui partecipa il sodalizio;
3. numeri degli atleti tesserati;
4. attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;

5. attività di promozione dello sport tra i giovani portatori di handicap;
6. risultati agonistici ottenuti.

Art. 11

Mancato accoglimento richieste di uso

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

Art. 12

Convenzioni

Qualora l'Amministrazione Comunale rilasciasse la concessione in gestione, la stessa dovrà essere completata da convenzioni che dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento e formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse.

La concessione avrà la durata per il periodo compreso da min 1 a max 9 anni.

Art. 13

Uso pubblico sociale impianti

Per gli impianti dati in concessione, sarà garantito da parte dell'Amministrazione Comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico – sociale, in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della citata L. R. n. 17 del 17 maggio 1999.

Per uso pubblico sociale dell'impianto, si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore, una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 14

Concessione d'uso

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Comunale.

Art. 15

Doveri del concessionario

Il Concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- c) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- d) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanili, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;
- e) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;

- f) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione Comunale;
- g) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);
- i) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell'impianto.

Art. 16

Manutenzione e gestione ordinaria

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia data in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria – indicata nel dettaglio nella convenzione - sarà a carico del concessionario.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto all'effettuazione dei lavori.

Art. 17

Oneri relativi ai consumi di acqua, luce, raccolta e conferimento dei rifiuti

Il concessionario degli impianti Campo Sportivo "Peppino SAU", Palazzetto dello Sport "Sa Maja" e Campo polivalente "Santa Croce", dovrà provvedere alla voltura delle utenze idriche ed elettriche presso i rispettivi gestori, nonché curare la raccolta differenziata dei rifiuti e al conferimento degli stessi nelle giornate previste dal calendario comunale per lo smaltimento.

Art. 18

Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. è a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 19

Polizza assicurativa

L'Amministrazione Comunale o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 20

Decadenza e revoca della concessione di gestione

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella

successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

- morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
- uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
- ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
- danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo degli impianti.

In caso di rinuncia agli spazi assegnati la società o l'Ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adatteranno la procedura sopraccitata.

In assenza di comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivi dell'impianto.

Art. 21

Sospensione della concessione

Nel caso si dovesse rendere necessario eseguire interventi di manutenzione straordinaria e/o urgente da parte del Comune, tali da inibirne l'utilizzo – anche parziale - per un lasso di tempo considerevole, se ne terrà conto con conseguente rimodulazione del canone rapportato al periodo d'interesse.

Sarà cura degli uffici comunali preposti dare comunicazione, con congruo anticipo, all'Associazione/Società Concessionaria dell'impianto sportivo, circa l'inizio dell'inibizione dell'utilizzo dello stesso per le ragioni di cui sopra.

Art. 22

Vigilanza e custodia impianti

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Qualora l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 23

Deposito cauzionale

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione Comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa un deposito cauzionale, stabilito dalla Giunta Comunale a seconda del valore dell'impianto, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

Art. 24

Uso gratuito

Le Associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici – in assenza di un concessionario/gestore e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale - potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 25

Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale o il concessionario gestore degli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 26

Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine pubblico come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 27

Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

Art. 28

Commissione comunale allo Sport

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 17 del 17 maggio 1999 è istituita la Commissione Comunale allo Sport.

Art. 29

Competenze della Commissione allo Sport

La Commissione allo Sport è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della pratica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, in particolare:

- discute le linee di programmazione al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva;
- formula pareri su tutte le problematiche inerenti la pratica sportiva ad essa sottoposte dagli Organi Comunali competenti;
- collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti;
- collabora con le società sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle

loro attività e iniziative.

Art. 30

Composizione della Commissione allo Sport

La Commissione allo Sport è composta da:

- Assessore Comunale allo Sport o Consigliere delegato (Presidente);
- n. 1 Consigliere di maggioranza;
- n. 1 Consiglieri di minoranza;
- n. 1 rappresentante individuato fra le Associazioni Sportive operanti nel territorio.

Art. 31

Convocazione della Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in concomitanza con la programmazione del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La Commissione si riunisce, inoltre su richiesta di almeno tre componenti.

Art. 32

Svolgimento sedute della Commissione

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti.

Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni seduta della Commissione deve essere redatto apposito verbale a cura di un dipendente comunale afferente all'area servizi sociali – culturali (qualora la seduta si tenga durante l'orario di servizio dello stesso) o di un componente della commissione stessa.

Art. 33

Nomina e durata della Commissione

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e dura in carica per tutto il mandato.

Art. 34

Partecipazione sedute - spese funzionamento

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.

Sono previsti rimborsi spese previsti dalla normativa vigente.

Le spese di funzionamento della Commissione faranno carico al bilancio comunale.

Art. 35

Decadenza e dimissioni

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dallo stesso organismo a cui apparteneva il dimissionario o il decaduto.

ART. 36

Beneficiari e presupposti per la concessione dei contributi

Possono beneficiare dei contributi di cui all' art. 23 della L.R. 17/99 le Associazioni/Società Sportive a carattere dilettantistico che operano nel territorio in possesso dei seguenti requisiti:

- siano regolarmente iscritte, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 17/99, all'Albo Comunale delle Associazioni/Società Sportive, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22 febbraio 2007;
- siano affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale;
- praticino regolare attività dilettantistica competitiva attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle Federazioni e/o dagli Enti di promozione sportiva;
- abbiano attivo un c/c bancario e/o postale sul quale accreditare il contributo.

ART. 37

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, da redigersi su apposita modulistica predisposta dall'ufficio comunale preposto, corredate da tutta la documentazione richiesta e sottoscritte dal Legale Rappresentante della Associazione/Società Sportiva richiedente, devono essere presentate entro il termine indicato nel Bando pubblicato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 38

Criteri e parametri per la concessione dei contributi

Il Fondo da destinare ai contributi di cui trattasi, i criteri di valutazione e le modalità di erogazione verranno stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale previa consultazione con la Commissione Comunale allo Sport.

ART. 39

Istruttoria delle domande

Le domande pervenute nei termini previsti dal Bando saranno sottoposte a istruttoria da parte del Responsabile del procedimento del servizio socio culturale, secondo i criteri e parametri indicati dalla Giunta Comunale.

Art. 40

Modifica al Regolamento

Ogni variazione o modifica al presente Regolamento istitutivo della Commissione allo Sport potrà avere luogo con apposito deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 41

Norme transitorie

A far data dall'esecutività del presente Regolamento si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.

Art. 42

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo Sport, attenendosi alle disposizioni di Legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.

Il Responsabile del procedimento
